

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta dell'11 novembre 2009)*

---

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

---

## sulla proposta di legge n. 315

a iniziativa del Consigliere COMI

*presentata in data 6 aprile 2009*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2006, N. 5  
“DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA  
E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO”

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le richieste di concessioni ad uso idroelettrico, la Provincia esercita le funzioni nell'ambito della procedura autorizzativa unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di richieste di concessioni per uso idroelettrico, per le quali viene attivato da parte della Regione il procedimento unico di cui al d.lgs. 387/2003, la pubblicazione viene effettuata dalla Regione unitamente ad altre eventuali pubblicazioni previste dalla normativa vigente. Con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando l'affissione all'albo pretorio di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di svolgimento del procedimento, della pubblicità degli atti nonché la documentazione minima da allegare all'istanza. La Provincia si pronuncia sulla domanda di derivazione in sede di conferenza dei servizi e, in caso di pronuncia positiva, adotta il provvedimento di concessione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito della procedura autorizzativa unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l'articolo 5.”.

**Art. 2 bis**

*(Inserimento dell'articolo 29 bis nella l.r. 5/2006)*

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici).

1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all'istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.

**2. La Provincia si pronuncia sulla istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”.**